

Visto il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio di data 5 luglio 2006 relativo al FESR e successive modifiche e integrazioni recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1989;

Visto il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio di data 11 luglio 2006 recante le disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, di seguito FESR, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e successive modifiche e integrazioni che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;

Visto il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione di data 8 dicembre 2006 e successive modifiche e integrazioni recante le modalità di applicazione dei predetti Regolamenti;

Visto il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»);

Visto il Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007)3329 del 13 luglio 2007, nell'ambito del quale trovano applicazione i programmi operativi predisposti dalle Amministrazioni regionali a valere, tra l'altro, sull'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione";

Visto il Programma operativo Regionale FESR 2007-2013 Obiettivo competitività regionale e occupazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia approvato dalla Commissione Europea con la Decisione C(2007) 5717 di data 20 novembre 2007 e modificato con Decisione della Commissione Europea C(2010)5 del 4 gennaio 2010;

Viste la deliberazione della Giunta regionale n. 3161 del 14 dicembre 2007 e la deliberazione della Giunta regionale n. 19 del 14 gennaio 2010 con la quale la Giunta medesima prende atto rispettivamente della Decisione della Commissione europea C(2007) 5717 di data 20 novembre 2007 e della Decisione della Commissione Europea C(2010) 5 del 4 gennaio 2010;

Considerato che il POR nel disciplinare l'attività 4.2.a) per la valorizzazione e fruizione delle risorse naturali, culturali e del patrimonio esistente in area montana dell'Asse 4 - Sviluppo territoriale dispone che gli interventi previsti in tale attività siano inseriti, secondo la loro natura, in piani o programmi integrati predisposti dalle Comunità montane competenti per ciascuna area omogenea;

Vista la legge regionale n. 4 del 20 febbraio 2008 recante: "Norme per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano" così come modificata ed integrata dal comma 57 dell'articolo 10 della legge regionale n. 9 del 14 agosto 2008 (Assestamento del Bilancio 2008), nonché dai commi da 52 a 56 dell'articolo 12 della legge regionale n. 12 del 23 luglio 2009 (Assestamento al Bilancio 2009);

Posto che la normativa su richiamata pone in capo alle Comunità montane la responsabilità della definizione della strategia di sviluppo locale delle aree marginali e che tale elaborazione definita in Piani di Azione Locale deve essere concertata con le istituzioni locali, rappresentanti del mondo produttivo e con la Regione;

Posto altresì che tali Piani di Azione Locale dispongono di una specifica sezione per gli interventi per i quali disposizioni o programmi comunitari, nazionali o regionali richiedono l'inserimento in progetti integrati territoriali e che pertanto sono a fondamento degli interventi di cui all'Attività 4.2.a) del POR;

Vista la DGR n. 2695 del 3 dicembre 2009 di approvazione dello strumento di Coordinamento e Integrazione delle Aree Montane – CIMA così come modificato con delibera della Giunta regionale n. 708 del 21 aprile 2011, con delibera della Giunta regionale n. 1366 del 14/07/2011 e con delibera della Giunta regionale n. 1706 del 23 settembre 2011;

Vista la legge regionale n. 7 del 21 luglio 2008 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007)" ed in particolare il capo V Attuazione del POR FESR Competitività regionale e occupazione 2007 - 2013 previsto dal regolamento (CE) n. 1083/2006;

Visto che, in applicazione a quanto previsto dal Capo V della citata legge regionale n. 7/2008, con Decreto n. 238/Pres del 13 settembre 2008 è stato emanato il Regolamento che disciplina le modalità di gestione e di attuazione del POR FESR per l'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007-2013 (pubblicato sul B.U.R. n. 40 del 1 ottobre 2008), così come modificato con Decreto del Presidente della Regione n. 0185/Pres. di data 6 luglio 2009 e con decreto n. 0105/Pres. del 9 maggio 2011 (pubblicato sul BUR n. 20 del 18 maggio 2011);

Atteso che le disposizioni di cui all'art. 7, comma 4, lettere a) e b) del succitato regolamento prevedono che la Giunta regionale approvi sia le procedure e i termini per l'implementazione delle attività e l'elenco delle operazioni prioritarie da realizzare direttamente, con il relativo costo indicativo, sia i bandi e gli

inviti, con le relative risorse;

Visto l'articolo 24 della citata legge regionale 7/2008 con cui, per il finanziamento degli interventi previsti dal Programma operativo regionale Obiettivo competitività regionale e occupazione FESR per il periodo 2007-2013, è costituito il Fondo POR FESR 2007-2013, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale n. 21 del 8 agosto 2007 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), presso la Direzione centrale risorse economiche e finanziarie, da gestire con contabilità separata, secondo quanto disposto dalla legge n. 1041 del 25 novembre 1971 (Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato);

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con D.P.Reg. n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1860 del 24 settembre 2010 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali" che incardina il Servizio coordinamento politiche per la montagna nella Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1070 del 14 maggio 2009 che individua il Servizio coordinamento politiche per la montagna quale struttura regionale responsabile dell'attuazione dell'attività 4.2.a) per le linee di intervento 1,2 e 5;

Vista la DGR n. 371 di data 23 febbraio 2009 di presa d'atto dell'avvenuta approvazione, da parte del Comitato di Sorveglianza del POR, dei criteri di selezione delle operazioni per l'attività 4.2.a), nonché delle Linee guida per la definizione dello strumento di Coordinamento e Integrazione delle Aree Montane (di seguito CIMA) nell'ambito del POR;

Vista la DGR n. 1494 di data 3 luglio 2009 di presa d'atto delle modifiche ai criteri di selezione delle operazioni, tra cui quelli interenti all'Attività 4.2.a) approvate dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 16 giugno 2009;

Vista la DGR n. 2458 del 5 novembre 2009 di approvazione delle schede di attività delle linee di intervento 1, 2 e 5 dell'attività 4.2.a) del POR e di approvazione di modifiche alle linee guida per la definizione dello strumento di coordinamento ed integrazione delle aree montane – CIMA che rappresenta lo strumento operativo per la realizzazione dell'Attività 4.2.a) dell'Asse 4 del POR;

Posto che le suddette schede di attività prevedono l'emanazione di bandi, predisposti dal Servizio coordinamento politiche per la montagna di concerto con l'Autorità di gestione del POR, per dare attuazione alle linee di intervento 1, 2 e 5 dell'attività 4.2.a) del POR;

Visto il piano finanziario analitico del Programma, come da ultimo modificato con la delibera di Giunta regionale n. 1593 del 2 settembre 2011 che assegna all'attività 4.2.a) per le linee di intervento di competenza del Servizio coordinamento politiche per la montagna complessivi € 18.730.388,00, comprensivi della quota a carico degli enti pubblici stimata in € 40.495;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1420 del 24 giugno 2009 con cui sono state assegnate al Servizio coordinamento politiche per la montagna ulteriori risorse per l'attuazione dell'attività 4.2.a) pari ad € 4.599.882,95 di fondi provenienti dal Piano Aggiuntivo Regionale (di seguito P.A.R.);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1236 del 23 giugno 2010 con cui sono state assegnate al Servizio coordinamento politiche per la montagna ulteriori risorse per l'attuazione dell'attività 4.2.a) pari ad € 2.300.000,00 di fondi provenienti dal P.A.R.;

Visto il paragrafo 7 di CIMA recante "il piano finanziario articolato per tipologie di intervento" che per l'attuazione della linea di intervento 1 – "consolidamento alberghi diffusi" prevede l'assegnazione di risorse pari ad € Euro 8.224.485,00 del Piano finanziario POR al netto del cofinanziamento degli Enti pubblici;

Visto il Decreto del Direttore centrale ambiente, energia e politiche per la montagna n. 1369 del 13 luglio 2011, pubblicato sul BUR n. 30 del 27 luglio 2011, di approvazione della graduatoria e di ammissione a contributo dei progetti presentati a valere sul bando della Linea di intervento 1 "Bando per l'assegnazione di contributi per il consolidamento di alberghi diffusi già esistenti";

Visto il Decreto del Direttore centrale ambiente, energia e politiche per la montagna n. 1393 del 15 luglio 2011, pubblicato sul BUR n. 30 del 27 luglio 2011, di approvazione della graduatoria e di ammissione a contributo dei progetti presentati a valere sul bando della Linea di intervento 1 "Valorizzazione dell'albergo diffuso. Nuove realizzazioni";

Vista la legge regionale n. 17 del 30 dicembre 2008 recante disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2009) che all'articolo 3, comma 78 dispone che

in fase di attuazione del Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013 Obiettivo competitività regionale e occupazione, al fine di consentire la massima valorizzazione dell'albergo diffuso in area montana, la Giunta regionale può derogare al limite minimo degli ottanta posti letto di cui all'articolo 65, comma 2, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), per le iniziative di albergo diffuso già esistenti all'entrata in vigore della presente legge che partecipano al Programma medesimo;

Visto lo schema di "Bando per l'assegnazione di contributi per il consolidamento di alberghi diffusi già esistenti" e relativi allegati inerenti l'attività 4.2.a) del POR;

Considerato che i progetti di consolidamento di alberghi diffusi mediante divisione previsti dal bando sopra richiamato sono volti a consentire una più efficace ed efficiente gestione degli alberghi diffusi insistenti su più Comuni;

Ritenuto pertanto di agevolare la realizzazione di progetti di consolidamento di alberghi diffusi mediante divisione derogando, ai sensi del comma 78 dell'articolo 3 della legge regionale 17/2008, al limite minimo degli ottanta posti letto di cui all'articolo 65, comma 2, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) attraverso la definizione del limite minimo di 40 posti letto per le società di gestione già autorizzate all'esercizio dell'attività di albergo diffuso al momento della pubblicazione della presente delibera sul B.U.R. che sono coinvolte in progetti di consolidamento di alberghi diffusi già esistenti mediante divisione presentati a valere sul bando di cui sopra;

Vista la nota dell'Autorità ambientale prot. AMB.PO3 29765 del 5 settembre 2011;

Ritenuto di procedere all'approvazione del "Bando per l'assegnazione di contributi per il consolidamento di alberghi diffusi già esistenti" e relativi allegati inerenti l'attività 4.2.a) del POR linea di intervento 1 consolidamento di alberghi diffusi;

La Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale all'Ambiente, energia e politiche per la montagna di concerto con l'Assessore regionale alla cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, all'unanimità

Delibera

1. di approvare il Bando, di cui all'allegato 1 parte integrante della presente deliberazione, che definisce le modalità e i termini per la presentazione delle domande finalizzate all'accesso dei contributi a valere sull'attività 4.2.a) "Valorizzazione e fruizione delle risorse naturali, culturali e del patrimonio esistente", linea di intervento 1 - Valorizzazione dell'Albergo Diffuso –consolidamento di alberghi diffusi già esistenti;
2. di approvare i seguenti allegati al bando anch'essi parte integrante della presente deliberazione:
 - a) ALLEGATO A (domanda di contributo per la realizzazione del progetto integrato di albergo diffuso di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d1)
 - a1) ALLEGATO A1 (domanda di contributo per la realizzazione del progetto integrato di albergo diffuso di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d2)
 - a2) ALLEGATO A2 (domanda di contributo per la realizzazione del progetto integrato di albergo diffuso di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d3)
 - b) ALLEGATO B (Progetto integrato di albergo diffuso di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d1)
 - b1) ALLEGATO B1 (Progetto integrato di albergo diffuso di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d2)
 - b2) ALLEGATO B2 (Progetto integrato di albergo diffuso di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d3)
 - c) ALLEGATO C (Scheda intervento proposto dal Comune tipologia di intervento di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a)
 - d) ALLEGATO D (Scheda intervento proposto dal Comune tipologia di intervento di cui all'articolo 7, comma 2, lettere b) e/o c)
 - e) ALLEGATO E (check list di autocontrollo della procedura di gara)
 - f) ALLEGATO F (Dichiarazione entrate nette)
 - g) ALLEGATO G (calcolo del Valore Attuale Netto)
 - h) ALLEGATO H (Scheda degli interventi dei privati)
 - i) ALLEGATO I ((Modello di dichiarazione di autorizzazione a presentare domanda di contributo e a realizzare l'intervento rilasciata dal/i proprietario/i al richiedente)
 - l) ALLEGATO L (Relazione del progettista)
 - m) ALLEGATO M (tabella dei Comuni di cui all'articolo 9, comma 3 del bando)

- n) ALLEGATO N (Modello di dichiarazione inerente alla normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche)
 - o) ALLEGATO O (nota prot. n. RAF/2/13/75362 dd. 27/10/2009)
 - p) ALLEGATO P (Tabella con indicazione della fascia montana ex DGR 3303/2000)
3. di disporre che, qualora la Commissione Europea apporti eventuali modifiche al POR, il bando sarà conseguentemente modificato nel rispetto delle condizioni di diffusione e trasparenza dell'informazione;
 4. di assegnare al bando a valere sull'attività 4.2.a) "Valorizzazione e fruizione delle risorse naturali, culturali e del patrimonio esistente", linea di intervento Valorizzazione dell'Albergo Diffuso – consolidamento di alberghi diffusi già esistenti Euro 2.500.000,00 di risorse dal Piano finanziario POR al netto del cofinanziamento degli Enti pubblici, di cui Euro 612.500,00 a carico del FESR;
 5. di disporre, ai sensi del comma 78, dell'articolo 3 della legge regionale 17/2008, il limite minimo di quaranta posti letto per le società di gestione già autorizzate all'esercizio dell'attività di albergo diffuso al momento della pubblicazione della presente delibera sul B.U.R. che sono coinvolte in progetti di consolidamento di alberghi diffusi già esistenti mediante divisione presentati a valere sul bando di cui all'allegato 1 alla presente deliberazione.
 6. La presente deliberazione e i relativi allegati vengono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.